

AGEVOLAZIONI

La nuova Sabatini dal 1° gennaio 2023 anche Green

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



L'agevolazione Sabatini cambia veste per le domande presentate a partire **dal 1° gennaio 2023** ed il portale del Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzato per la **presentazione delle domande** non sarà accessibile tra il 28 dicembre ed il 1° gennaio 2023 per permettere l'adeguamento alla nuova disciplina.

Ai fini dell'attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla legge di bilancio 2020 ([articolo 1, comma 227, L. 160/2019](#)), nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute nel corso del tempo, è stato adottato il decreto interministeriale 22.04.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16.06.2022.

Tale provvedimento **contiene la nuova disciplina d'attuazione delle misure di accesso al credito Sabatini**, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Da ultimo, con la **circolare n. 410823 del 06.12.2022** sono state fornite le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.

La Legge Sabatini ([articolo 2 D.L. 69/2013](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013) prevede la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di **finanziamenti** alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, **nonché di un contributo**, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con le nuove disposizioni, applicabili a **tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio**

2023, debuttano gli investimenti **a basso impatto ambientale (green)**.

Tali investimenti sono correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di **programmi** finalizzati a **migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi**.

L'agevolazione è concessa alle **micro, piccole e medie imprese (PMI)** nella forma di un **contributo in conto impianti** (secondo le indicazioni del Mise) il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi **calcolati, in via convenzionale**, su un finanziamento della **durata di cinque anni** e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli **investimenti green**.

Le **fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo**, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni **devono riportare** nell'apposito campo il **"Codice Unico di Progetto – CUP"**, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento ["art. 2, c. 4, D.L. 69/2013"](#) da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Le diciture si aggiungono alle altre diciture previste per usufruire del **credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali**.

Fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti è erogato dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione del programma d'investimento, **in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione** e si esaurisce **entro il sesto anno dalla data di ultimazione** del programma d'investimento.

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2022 per le quali alla predetta data **non risulta trasmessa** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta **ultimazione dell'investimento** (modulo DUI) e/o la **richiesta unica di erogazione del contributo** secondo le disposizioni operative stabilite nella precedente circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le nuove disposizioni (di cui all'articolo 14 del decreto 22 aprile 2022), ad eccezione delle disposizioni relative alla dicitura sulle fatture.

Esclusivamente in relazione all'assolvimento degli obblighi di **apposizione della dicitura prevista sulle fatture oggetto delle agevolazioni**, per le predette domande continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016.

Rimane **confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione** per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere **dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, nonché per le domande presentate a decorrere:

- a) **dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI **non è superiore a 100.000 euro**, come già disposto [dall'articolo 20, comma 1, lettera b\), del Decreto Crescita](#);
- b) **dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI **non è superiore a 200.000 euro**, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni;
- c) **dal 1° gennaio 2022**, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI **non è superiore a 200.000 euro**, come già disposto dalla L. 234/2021.